

SETTORE GOVERNO E QUALITA' DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE

ING. DANIELE CAPITANI

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI

NELLA SEGNAZIONE A MARGINE

Alle
Strutture Tecniche Competenti in materia
sismica (STC)
della Regione Emilia-Romagna

Ai Comuni e alle Unioni
dell'Emilia-Romagna
c.a. Responsabili SUE/SUAP

Agli Ordini e Collegi professionali
Alle forze economiche e sociali

p.c.
alla Città Metropolitana di Bologna
alle Province dell'Emilia-Romagna

Oggetto: Modifiche all'art. 19-bis, commi 1 sexies e 1 septies, della L.R. n. 23 del 2004. Regularizzazione strutturale di tolleranze costruttive in ZONA 3.

La **L.R. 28 luglio 2026, n. 9** (*"Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2026. Altre disposizioni urgenti"*) pubblicata sul BURERT n. 202 del 28.07.2026, **in vigore dal 29 luglio 2026**, ha apportato talune modifiche ai commi 1 sexies e 1 septies dell'art. 19 bis della L.R. n. 23 del 2004, per ridefinire l'applicazione della nuova procedura di regularizzazione strutturale introdotta nella legislazione regionale in recepimento del D.L. n. 69/2024 (c.d. Salva CASA).

Per l'effetto della modifica normativa, ai fini dell'asseverazione nella modulistica edilizia o in sede notarile di **tolleranze edilizie in immobili in zona a bassa sismicità non è quindi più prevista la procedura descritta in norma (Modulo R.1)**, di cui l'applicazione è quindi ora limitata:

- alle procedure di sanatoria o altre regularizzazioni (sanzioni pecuniarie);



- all'attestazione di tolleranze in agli edifici in zona classificata a media o alta sismicità.

Segue il testo delle disposizioni modificato dall'art. 34 della citata L.R. n. 9/2026, con evidenza delle modifiche (in grassetto/barrato).

Art. 19 bis

Tolleranze costruttive

*1 sexies. Per le tolleranze costruttive che interessino immobili ubicati nelle zone classificate sismiche, **ad eccezione di quelle a bassa sismicità**, trova applicazione quanto stabilito nel precedente articolo 17 quater.*

*1 septies. Nei casi di dichiarazione delle tolleranze di cui al comma 1 quater, lettera b) **che interessino immobili ubicati nelle zone classificate sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, trovano applicazione le seguenti disposizioni:***

*a) ~~per gli immobili ubicati nelle zone classificate sismiche all'epoca di realizzazione delle opere~~ **per le opere realizzate in data successiva alla classificazione sismica del Comune**, il tecnico abilitato allega all'attestazione che gli interventi aventi rilevanza strutturale rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II del d.p.r. 380/2001, l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 del 2008 richiesta presso lo Sportello Unico o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del d.p.r. 380/2001, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi da parte dello stesso Sportello Unico;*

b) per le opere realizzate in data antecedente alla classificazione sismica del Comune, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17 quater.

Cordiali saluti.

Ing. Daniele Capitani

documento firmato digitalmente